



# **Città di Cuorgnè**

Città Metropolitana di Torino

---

*SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA*

## **Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)**

**SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE**

**ANNI SCOLASTICI**

**2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028**

**eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni scolastici**

<b>INFORMAZIONI DI SINTESI</b>	
Oggetto dell'affidamento	<b>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE</b>
Importo dell'affidamento	<b>VALORE STIMATO: 1.545.600,00 oltre IVA</b>
Ente affidante	<b>COMUNE DI CUORGNE' (TO) – c.f. 83501110015</b>
Tipo di affidamento	<b>Appalto</b>
Modalità di affidamento	<b>Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)</b>
Durata dell'affidamento	3 anni (anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028) eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni scolastici
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	L'affidamento interessa: <ul style="list-style-type: none"><li>• la popolazione scolastica comunale, ammontante a circa 476 alunni</li></ul>

<b>Soggetto responsabile della compilazione</b>	
Nominativo:	Comune di Cuornè Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona Telefono: 0124655215 E-mail: carlo.araldi@comune.cuorgne.to.it Data di redazione: 16/04/2025
Ente di riferimento	
Area/servizio:	
Telefono:	
Email/PEC	
Data di redazione	

## PREMESSA

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, nel merito, detta una nuova disciplina quadro sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare:

- l’art. 2, comma 1, lett. c), definisce, quale servizi di interesse economico generale di livello locale, i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- l’art. 3, comma 1, prevede che i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- l’art. 3, comma 2, dispone che l'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni;
- l’art. 3, comma 3, evidenzia che nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva;
- l’art. 10, comma 1, prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge;
- l’art. 14, comma 1, dispone che – tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3 - l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
- l’art. 14, comma 2, aggiunge che, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione

- precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- l'art. 14, comma 3, evidenzia che degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
  - l'art. 19 precisa che, fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici;
  - l'art. 24 prevede che i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara;
  - l'art. 25 dispone che il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet;
  - l'art. 31 prevede che la relazione di cui all'art. 14, comma 3, provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. 201/2022 con riferimento alla gestione del servizio di ristorazione scolastica

In particolare, con la presente relazione si intende:

- individuare la forma di affidamento prescelta, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;
- dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- indicare le eventuali compensazioni economiche;
- indicare le modalità e le tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dalla scelta della modalità di affidamento proposta.

Al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, la presente relazione viene pubblicata per la durata di 30 giorni sul sito istituzionale del Comune.

## SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

### **A.1 - Contesto giuridico**

Il servizio di ristorazione scolastica è qualificabile:

- ai sensi del Decreto del Ministero dell'interno del 31.12.1983, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 55 del 1983 come servizio a domanda individuale<sup>1</sup>, poiché *"le mense, comprese quelle ad uso scolastico"* rientrano tra le categorie di servizi a domanda individuale individuate dal decreto stesso. I servizi a domanda individuale sono definiti nel decreto come *"tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate dall'utente a richiesta, non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale."* I servizi a domanda individuale non sono quindi servizi che l'ente locale è obbligato a garantire alla comunità locale, ma servizi facoltativi che produce ed eroga discrezionalmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e per la cui fruizione è richiesta una contribuzione da parte dell'utenza, valutandone l'utilità anche sotto il profilo della promozione e dello sviluppo sociale della comunità.

- ai sensi del d.lgs. 63/2017 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63, avente ad oggetto *"Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107,"* che si inserisce in un contesto ordinamentale di riforme del settore finalizzate principalmente ad affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti per contrastare anche le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini (art. 1 L. n. 107/2015), il servizio di ristorazione scolastica è qualificabile come servizio pubblico essenziale strumentale all'attività scolastica e strettamente correlato al diritto all'istruzione (il d.lgs. n. 63/2017, all'art. 6, dispone infatti, per i servizi di Mensa, che *"... laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle Scuole pubbliche dell'Infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all'art. 3, servizi di Mensa, attivabili a richiesta degli interessati ... nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli Enti pubblici interessati"*<sup>2</sup>. Il servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 *"Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali"* (s.m.i.).

- ai sensi del d.lgs. 201/2022 è, infine, qualificabile servizio di interesse economico generale di livello locale o servizio pubblici locali di rilevanza economica<sup>3</sup> in quanto servizio erogato o suscettibile di essere erogato dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbe svolto senza un intervento pubblico o sarebbe svolto a

---

<sup>1</sup> Cfr in tal senso TAR Piemonte, Sez. I, 31.07.2014 n. 1365

<sup>2</sup> Il dossier studi del Senato dello Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente osserva come *"L'articolo 2, attribuisce agli Enti locali le funzioni di programmazione e gli interventi per il diritto allo studio ed enumera i seguenti servizi: trasporto e agevolazioni della mobilità (di cui all'articolo 5); mensa (articolo 6) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici (articolo 7); servizi per gli studenti ricoverati in ospedale, case di cura e di riabilitazione nonché per l'istruzione domiciliare (articolo 8)."*

<sup>3</sup> A livello sovranazionale si ritrova il concetto più ampio di *"servizi di interesse generale"* (Libro Bianco COM (2004) 374 definitivo e COM (2011) 900 definitivo), che designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. La nozione di servizi di interesse generale è all'art. 14 del TFUE (Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea): *(...) l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti"*.

condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, previsto dalla legge o che l'ente locale, nell'ambito delle proprie competenze, ritiene necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.<sup>4</sup>

Nei suoi contenuti essenziali, il servizio è disciplinato dal decreto del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 (in G.U. n. 296 del 11.11.2021), nonché, sotto il profilo della tutela ambientale in senso ampio, dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 65 del 10 marzo 2020.

Con riguardo agli **obblighi di servizio pubblico**, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve pertanto intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

Circa la sussistenza o meno della rilevanza economica del servizio in applicazione al criterio economico della "remuneratività", intesa come redditività anche solo potenziale, cioè come la possibilità di coprire i costi di gestione da parte del soggetto gestore attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato, il servizio ha rilevanza economica "quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi", mentre è privo di suddetta rilevanza "quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo", perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione (cfr .Consiglio di Stato n. 858/2021).

**Il servizio in questione in applicazione al criterio economico sopra menzionato, come meglio precisato infra, è pertanto caratterizzato dalla sussistenza della rilevanza economica.**

In materia di legislazione nazionale è in ultimo fondamentale il riferimento al D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", di cui si richiamano, in particolare:

- l'art. 14 "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti.

*Disciplina dei contratti misti*;

- l'art. 48 "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
- art 57 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale";
- l'art. 101 "Soccorso istruttorio";
- l'art. 108 "Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture";
- l'art. 130 "Servizi di ristorazione";
- la Parte IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni".

Nei suoi contenuti essenziali, il servizio è disciplinato dal decreto del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 (in G.U. n. 296 del 11.11.2021), nonché, sotto il profilo della tutela ambientale in senso ampio, dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 65 del 10 marzo 2020.

---

<sup>4</sup> A favore di una simile ricostruzione anche il "manuale trasparenza dei servizi pubblici locali" predisposto da ANAC. reperibile all'URL <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica#p7>.

## A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Posta la qualificazione del servizio di refezione scolastica ai sensi del d.lgs. 201/2022 quale servizio di interesse economico generale di livello locale o servizio pubblico locali di rilevanza economica allo stesso si applica l'art. 8 del già citato decreto, rubricato "*Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete*" che stabilisce "*1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

*2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale."*

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il 25 settembre 2023, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 sopra riportato ha pubblicato sul proprio sito internet e trasmesso all'ANCI – al fine di darne diffusione presso le amministrazioni locali - il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 639 del 31 agosto 2023, recante "*Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022*".

Il Decreto Direttoriale - in fase di prima applicazione della normativa - ha individuato, in sostanza, lo schema tipo da utilizzare per la redazione del PEF per i Servizi pubblici locali non a rete (All. 1) nonché gli indicatori ed i livelli minimi di qualità dei servizi stesso a cui gli Enti locali potranno attenersi per la regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica (All. 2).

Nello specifico, il Decreto ha circoscritto i servizi pubblici locali non a rete, di rilevanza economica, ai quali si applicano le richiamate disposizioni – in fase di prima applicazione - come indicato dal Ministero medesimo nella notizia pubblicata sul proprio sito nonché come elencati nell'Allegato 2 agli:

- impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come SPL);
- luci votive;
- trasporto scolastico.

A tal proposito si evince, che restano da predisporre, ai sensi del d.lgs. 201/2022, per i servizi pubblici locali non a rete, gli Schemi di bando tipo e gli Schemi di contratti-tipo come indicato dall'art. 24 del d.lgs.201/2022.

Riaspetto al servizio di refezione scolastica si registra pertanto l'attuale assenza di indicatori nazionali di qualità.

Relativamente ai costi di riferimento, occorre rilevare che ANAC nel 2022 ha pubblicato prezzi di riferimento solo con riferimento al servizio di ristorazione in ambito ospedaliero. Al fine di determinare l'onere presunto del servizio si è ritenuto di ricorrere alla spesa storica sostenuta dall'Ente, aggiornata con gli indici di rivalutazione ISTAT, nonché al prezzo recentemente posto a base di gara da altre stazioni appaltanti territorialmente vicine.

## SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

### B.1 - Caratteristiche del servizio

Il Servizio di Refezione Scolastica è uno degli interventi che concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando la permanenza nella scuola da parte dell'utenza, a fronte di orari prolungati oltre le ore 14:00. Attualmente il servizio è già oggetto di erogazione e dunque non costituisce un servizio pubblico locale di nuova istituzione.

Il Servizio di Refezione Scolastica è svolto nelle scuole primarie (Peno, Salto, Priacco), infanzia (Mamma Tilde, Peter Pan, Salto) e asilo nido comunale (Gli Sbirulini), con **un'utenza media annua presunta di circa 55.000** pasti erogati in favore degli alunni e dei docenti, calcolata considerando la media dei pasti erogati negli anni scolastici 2024/2025 (di cui n. 167 infanzia, n. 309 primaria, n. 80 insegnanti).

I pasti sono preparati quotidianamente presso la cucina presente all'interno dei locali scolastici con utilizzo di beni comunali, concessi in comodato, e tutta la gestione del servizio è regolata da apposito Capitolato.

Il servizio viene organizzato e svolto secondo quanto stabilito dal calendario scolastico della Regione Piemonte per le Scuole dell'Infanzia e Primarie, come integrato ovvero modificato dall'Istituto Comprensivo di riferimento.

L'orario scolastico è attualmente articolato su 5 giorni di lezione a settimana con rientro per la scuola dell'infanzia (dal lunedì al venerdì), su 5 giorni di lezione a settimana con rientro per la primaria Peno (dal lunedì al venerdì) e su 3 giorni di lezione a settimana con rientro per le scuole primarie di Salto e Priacco (lunedì, martedì e giovedì).

Il servizio, in linea all'attuale orario è effettuato di norma secondo le seguenti modalità:

- scuola infanzia Mamma Tilde (via Asilo): 1° turno dalle ore 12:00 – 2° turno dalle ore 12:30
- scuola infanzia Peter Pan (via Brigate Partigiane 33): 1° turno dalle ore 12:00
- scuola infanzia Salto (via Asilo frazione Salto): 1° turno dalle ore 12:00
- scuola primaria Peno (via 24 Maggio 3): 1° turno dalle ore 12:10 – 2° turno dalle ore 13:00
- scuola primaria Salto (piazza 1° Maggio frazione Salto): 1° turno dalle ore 12:15 – 2° turno dalle ore 12:50
- scuola primaria Priacco (piazza 25 Aprile frazione Priacco): 1° turno dalle ore 12:15
- asilo nido comunale Gli Sbirulini (via Brigate Partigiane 33): 1° turno dalle ore 12:00.

Il servizio di ristorazione scolastica consiste nella:

- fornitura, preparazione, cottura di tutte le derrate alimentari e fornitura dei prodotti occorrenti per l'espletamento del servizio, garantendo l'alta qualità degli stessi, tenuto conto degli utenti destinatari del servizio;
- fornitura di pasti nel rispetto delle disposizioni del Ministero della salute (*Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica – 2010*), nonché delle Linee guida redatte dall'ASL TO4 vers. 2022, delle proposte operative per la ristorazione scolastica della Regione Piemonte 2024 e delle linee guida per l'analisi del rischio nel campo della microbiologia degli alimenti e smi;
- somministrazione presso le sedi scolastiche e negli orari sopra indicati, i quali potranno anche subire variazioni nel corso del periodo contrattuale, con la presenza, di regola, di insegnanti e/o altro personale scolastico o non scolastico in accompagnamento e per la sorveglianza degli alunni che usufruiscono della refezione scolastica;
- corretta conservazione delle materie prime alimentari, anche biologici, e dei prodotti di consumo utilizzati per la produzione dei pasti;
- acquisto dei prodotti e materiali ai fini della somministrazione del cibo, della pulizia e della disinfezione dei locali (detersivo e detergenti, sacchi, strofinacci, tovaglie, tovaglioli di carta, guanti, camici, copricapo, etc.);
- fornitura della massa vestiario al personale dipendente;

- fornitura, ove indicato, del materiale necessario alla distribuzione di acqua di rete;
- fornitura di materiali ed attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli ambienti di servizio;
- fornitura di arredi e di attrezzature di servizio, in sostituzione temporanea o ad integrazione degli arredi e delle attrezzature presenti nel centro cottura, qualora necessari al servizio;
- esecuzione di prelievi e analisi presso la cucina, il refettorio e tutti i locali destinati al servizio;
- esecuzione di interventi di pulizia, sanificazione della cucina, del refettorio e delle relative zone di pertinenza;
- esecuzione di interventi di disinfestazione e derattizzazione della cucina, del refettorio e delle relative zone di pertinenza almeno semestralmente;
- esecuzione di interventi di sostituzione e/o integrazione del materiale di consumo (piatti, bicchieri, tovaglioli monouso, posate, pentole, contenitori, ecc.);
- esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni programmate del centro cottura, atte a mantenere i requisiti igienico sanitari previsti dalle normative vigenti;
- esecuzione delle attività relative alla raccolta, alla rimozione e allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti presso il centro di cottura;
- verifica giornaliera su software fornito dalla ditta affidataria del servizio delle presenze attraverso pc o tablet o smartphone con costi a carico dell'appaltatore per il relativo collegamento;
- rendicontazione dei pasti giornalieri erogati per ciascun mese allegata alle fatture corrispondenti;
- rapporto sui cibi somministrati e quelli non consumati, al fine di monitorare e rilevare le eccedenze alimentari;
- previsione di percorsi educativi e di sensibilizzazione per alunni, insegnanti ed eventualmente le famiglie sul tema degli sprechi alimentari e gli impatti ambientali, economici e sociali ad essi connessi al fine di educare il bambino ad un comportamento corretto e propositivo anche durante il momento del pasto (*Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti del Ministero della salute del 16 aprile 2018*);
- attivazione di un piano di controllo della qualità dei pasti prodotti e del servizio. La verifica del rispetto degli standard qualitativi potrà essere effettuata anche dall'amministrazione comunale mediante controlli periodici per appurare la rispondenza delle prestazioni rese dall'impresa appaltatrice, delle caratteristiche dei prodotti alimentari somministrati;
- previsione a carico del soggetto gestore di impegnarsi a ridurre gli sprechi ovvero a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o altri soggetti del cd. Terzo settore che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (D.M. Mipaaf del 18 dicembre 2017) e dai Manuali di corretta prassi per il recupero pasti nella ristorazione collettiva, validati dal Ministero della Salute, come previsto dal Regolamento Alimentare (CE) n. 852/2004.

Il servizio di ristorazione scolastica comprende il complesso delle prestazioni finalizzate a garantire il soddisfacimento di bisogni posti a multilivello.

L'obiettivo primario di una buona politica della ristorazione è quello di ricercare e ottenere le massime congruenze tra i diversi profili del sistema, quali:

- promozione di abitudini alimentari corrette
- sicurezza e conformità alle norme
- appropriatezza rispetto ai bisogni, in termini non solo di caratteristiche nutrizionali delle ricette e proposte alimentari, tecnologie di cottura, derrate utilizzate, ma anche in termini di gradimento sensoriale
- rispetto dei tempi e delle modalità del servizio, di comfort e di accessibilità
- congruo rapporto tra qualità e prezzo
- soddisfazione dell'utenza.

## **B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni**

La ristorazione scolastica è configurata come un servizio essenziale e, quindi, strumentale alla garanzia dell'effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione, pertanto il Comune, nell'individuare gli obblighi di servizio pubblico:

- garantisce l'universalità con l'accesso indiscriminato al servizio, tenuto conto delle diverse condizioni economiche e sociali della popolazione; ciò, sia individuando una diversa gradazione della quota pasto a carico delle famiglie sia attraverso compensazioni economiche in favore del concessionario, secondo la propria discrezionalità e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- garantisce la non discriminazione economica, sociale e di scelte e necessità alimentari (per motivi di salute, etico-religiosi o filosofici);
- favorisce le corrette abitudini alimentari, potenziando l'aspetto qualitativo del servizio attraverso la promozione dell'appropriatezza rispetto ai bisogni, in termini non solo di caratteristiche nutrizionali, delle ricette e proposte alimentari, tecnologie di cottura, derrate utilizzate, ma anche in termini di gradimento sensoriale;
- persegue il continuo miglioramento del servizio mediante attività di vigilanza di proposizioni educazione alimentare attraverso la commissione mensa;

L'erogazione del servizio dovrà pertanto essere ispirata ai principi di seguito elencati:

Eguaglianza: l'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti

Imparzialità: il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità.

Continuità: l'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile

Per il caso di difficoltà economiche del nucleo familiare, comprovate dalla certificazione ISEE, l'Amministrazione Comunale provvede ad intervenire mediante abbattimento della tariffa a carico del soggetto fragile ed integrazione della stessa con oneri a carico del bilancio pubblico.

L'integrazione della tariffa è finalizzata a mantenere l'equilibrio della gestione e, come tale, è compatibile con i disposti dell'art. 107 del TFUE.

## **SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

### **C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta**

In quanto servizio pubblico locale che deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili si ritiene che sussistano specifiche ragioni - connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra e tenendo conto delle dinamiche del mercato degli operatori economici - per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio in questione in relazione alla necessità di fargli acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico alle condizioni stabilite dal capitolato speciale.

Al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione la modalità di affidamento prescelta è costituita dalla procedura aperta, in linea con la direttiva UE 24/2014, in relazione anche all'importo stimato, che può presentare interesse transfrontaliero.

## **C. 2 – Modalità di gestione**

La modalità di gestione prescelta è quella dell'appalto pubblico. La soluzione si giustifica per due ordini di considerazioni:

- a) Evitare di trasferire sull'operatore gestore il rischio dell'insoluto, con inevitabile aumento delle tariffe a carico degli utenti virtuosi;
- b) Mantenere il controllo ed il monitoraggio del servizio in capo al Comune;

Il criterio di valutazione per la selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A fronte della specificità del servizio, in linea all'art. 130 d.lgs. 36/2023, la valutazione dell'offerta tecnica dovrà tener conto, in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio premiale:

- della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;
- del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57;
- della qualità della formazione degli operatori.

Per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, resta inoltre fermo l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

## **SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA**

### **D.1 - Risultati attesi**

L'obiettivo primario della ristorazione scolastica che l'amministrazione intende perseguire è garantire, col pasto in mensa, qualità nutrizionale, fruibilità dei nutrienti e sicurezza igienico-sanitaria, in una cornice di gradevolezza sensoriale.

Inoltre, attraverso l'affidamento ad impresa specializzata del servizio in oggetto, ci si propone di perseguire le seguenti finalità:

- 1) elevare il livello qualitativo dei pasti sia dal punto di vista nutrizionale, sia del loro gradimento mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare;
- 2) promuovere l'adozione di abitudini alimentari corrette per salvaguardare la salute e per prevenire patologie cronico degenerative (diabete, obesità ecc.);
- 3) privilegiare gli interventi di sostenibilità ambientale come il biologico, la "filiera corta", la riduzione degli sprechi e un corretto smaltimento dei rifiuti.

La gestione del servizio è finalizzata a garantire gli obiettivi di qualità di cui al D.M. 10 marzo 2020, nonché gli obblighi di servizio pubblico universale, propri della natura dell'attività svolta.

Ulteriori obiettivi saranno oggetto di individuazione attraverso il confronto concorrenziale e quindi trasferiti in una apposita carta dei servizi, al pari di eventuali investimenti, posti a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

I costi a carico dell'Ente Locale sono costituiti esclusivamente dalle compensazioni di cui al punto B2.

## **D.2 - Comparazione con opzioni alternative**

La soluzione dell'affidamento mediante procedura aperta consente di garantire il massimo confronto competitivo tra gli operatori economici.

Il sistema dell'appalto consente di ripartire equamente il costo tra le famiglie degli utenti, come *supra* precisato. Il Comune inoltre – sulla base delle previsioni del P.I.A.O. attualmente approvato – non dispone delle capacità assunzionali, né della strumentazione operativa per provvedere, in proprio ed in via diretta, alla gestione del servizio.

## **D.3 Esperienza della gestione precedente**

L'esperienza pregressa è stata caratterizzata da una gestione diretta da parte del Comune. Rispetto a tale forma di gestione la forma dell'appalto prescelta è in grado di garantire la messa in atto di una gestione qualitativamente più efficiente, attraverso l'operatività del "*know how*" dell'appaltatore, sia con riferimento alla qualità dei generi alimentari forniti, che con riferimento allo sviluppo complessivo dell'educazione alimentare dei soggetti fruitori.

## **D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio**

Il periodo di durata triennale, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, si ritiene possa rappresentare un tempo adeguato sia a garantire un servizio efficace ed efficiente all'utenza in relazione alla complessità organizzativa, anche per garantire all'operatore economico affidatario una prospettiva, relativamente duratura, di gestione, entro la quale poter effettuare investimenti ed attività di carattere strutturale, sia al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura da parte di potenziali concorrenti, comprese le micro, piccole e medie imprese.

Una simile organizzazione permette inoltre all'amministrazione, in linea al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 ed al principio della fiducia di cui all'art 2 del d.lgs. 36/2023, di ridurre i costi connessi alle operazioni di affidamento tenendo conto dell'effettivo andamento e della qualità complessiva del servizio stesso nell'arco della durata del rapporto contrattuale.

## **SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ**

Il servizio di mensa scolastica è ritenuto dalla giurisprudenza un servizio a domanda individuale, cioè un servizio pubblico che viene erogato dall'ente non perché la sua erogazione sia un obbligo istituzionale, ma in quanto, avendone la possibilità economico finanziaria, l'ente decida di assumerne la gestione fornendolo non alla collettività indifferenziata, ma ai soggetti che ne facciano richiesta.

Sulla base di tale nozione sostanziale, la legge (art. 6 comma 3 del D.L. 55/1983) ha demandato ad un apposito decreto ministeriale il compito di individuare esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale. Con successivo decreto del 31 dicembre 1983, il Ministro dell'interno ha, pertanto, individuato le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, includendovi, fra le altre, anche le "*mense, comprese quelle ad uso scolastico*". Quanto alla disciplina di tali servizi, l'art. 3 del D.L. 786/1981, così come convertito dalla L. 51/1982, prevede espressamente che "*per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato*".

La previsione di una contribuzione a carico dei fruitori dei servizi a domanda individuale è poi confermata dall'art. 6 del D.L. 55/1983, che rispetto alla disciplina del finanziamento di tali servizi, impone all'ente che li eroga il compito di individuarne i costi, sia diretti che indiretti, e di determinare le percentuali di tali costi che devono essere coperte mediante la previsione di tariffe o contributi a carico dei beneficiari.

Secondo il costante e consolidato orientamento ermeneutico giurisprudenziale, fondato sulla sovra indicata cornice normativa, il servizio di gestione della mensa scolastica, costituendo un servizio a domanda individuale, deve pertanto essere finanziato, almeno in parte, dalle contribuzioni dei fruitori, non potendo essere posto integralmente a carico del bilancio pubblico (*ex plurimis* Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 7/2010/PAR; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 80/2011/PAR)5.

Il recente d.lgs. 63/2017 nel dettare disposizioni volte a garantire, attraverso l'offerta di servizi e prestazioni, l'effettività del diritto allo studio, individua ora all'art. 2 la mensa scolastica fra i servizi che *"lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente"* devono sostenere per assicurare il diritto allo studio. L'art. 3, infatti, dispone che i servizi previsti dall'articolo 2 siano erogati o in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale nuovo intervento normativo non contrasta però con il sopraesposto consolidato orientamento ed il quadro complessivo di tali norme, pertanto, consente agli enti locali, di distribuire la quota di copertura dei costi del servizio mensa posta a carico dei fruitori, secondo scelte rimesse alla discrezionalità del comune. *"Quest'ultimo, pertanto, oltre a godere di ampia discrezionalità nella scelta della quota da porre a carico dei fruitori, da determinarsi con deliberazione da allegarsi al bilancio di previsione ex art. 172 TUEL, gode di altrettanta discrezionalità nella determinazione del contributo di ciascun fruitore, potendo escludere l'onere del contributo a carico di alcuni fruitori e potendo graduare l'onere della contribuzione a carico degli altri. In quest'ultimo caso il secondo comma dell'art. 3 d.lgs. 63/2017 rimette agli enti locali il compito di individuare "i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente"*,<sup>6</sup>.

La tariffa pagata dall'utente a fronte della fruizione del servizio pubblico di mensa scolastica non è pertanto composta dalle sole voci di spesa sostenute dal Comune per l'erogazione del servizio, né ne costituisce il prezzo. Essa, piuttosto, rappresenta la misura della contribuzione dell'utente al costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per l'erogazione del servizio di cui trattasi anche considerando i costi connessi all'attività di manutenzione dell'attrezzatura comunale utilizzata per lo stesso ad opera dell'appaltatore.

Considerato dunque che il servizio di refezione nei plessi scolastici:

- per le sue peculiari caratteristiche, assolve alle funzioni di servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio, diritto contemplato e garantito dalla Carta Costituzionale, la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino;
- è rilevante ai fini della concreta implementazione di misure che garantiscano il diritto allo studio, tutelato a livello costituzionale dagli artt. 3, 33 e 34 Cost. in quanto dà la possibilità, per chiunque ed a prescindere dalla sua situazione economica, di accedere pienamente al sistema scolastico anche in caso di orario prolungato in linea alle previsioni di cui all'art. 3 Cost. che pone a carico dello Stato l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. (in senso simile in materia di trasporto scolastico Corte Conti deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG);
- il costo del singolo pasto viene pertanto finanziato con le tariffe a carico degli utenti del servizio secondo il sistema tariffario adottato annualmente dal Comune e per la restante parte, sino alla copertura del prezzo a pasto scaturito dall'affidamento, mediante compensazioni monetarie a carico dell'Amministrazione Comunale.

<sup>5</sup> Il principio è stato ribadito da ultimo dalla Sezione regionale Piemonte, la quale, nell'affermare che il servizio della mensa scolastica rientra fra i *"servizi pubblici a domanda individuale, in presenza dei quali l'ente erogatore è tenuto a richiedere la contribuzione dell'utenza (v., art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nonché decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983)"*, ha, tuttavia, evidenziato che la determinazione concreta di tale contributo è *"frutto di una scelta di ampia discrezionalità, riservata per legge all'amministrazione comunale, la quale deve esercitarla nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio"* (in tal senso Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 30/2018/PAR).

<sup>6</sup> Si esprime in tal senso Corte conti Sez. Lombardia n. 427/2019 del 19.11.2019.

In particolare, l'amministrazione comunale si farà carico della differenza tra il valore complessivo dei pasti richiesti e prodotti dall'appaltatore, al prezzo individuato in sede di gara, e l'importo contrattualmente dovuto dagli utenti del servizio (ivi incluso il personale insegnante per il quale si rinvia alla previsione di cui all'art. 3 legge 14.01.1999 n. 4) anche in linea alle disposizioni in materia di tariffe agevolate del servizio sulla base delle fasce ISEE di cui al regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2016.

## E.2 - Monitoraggio

Come già sopra indicato per il servizio locale non a rete "refezione scolastica" non sono stati individuati gli indicatori di qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I soggetti e gli Organismi preposti al controllo sono:

- A il personale incaricato dal Comune, in particolare il direttore dell'esecuzione;
- B i professionisti incaricati dal Comune;
- C la Commissione mensa scolastica, debitamente autorizzata dal Comune, che può effettuare visite e controlli presso il centro cottura, presso la sede di consumo dei pasti, nel rispetto del Regolamento della Commissione Mensa.

Ai fini della stesura di un programma dei controlli, i soggetti di cui alle lett. A e B, sulla base delle metodologie ritenute più opportuno, predisporranno un programma di azioni e controlli periodici eventualmente anche interloquendo, ove ritenuto opportuno, con il soggetto gestore, tenendo conto anche delle indicazioni di cui alla carta dei servizi predisposta dall'appaltatore stesso ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 201/2022.

Nel capitolato saranno previste inoltre delle penali crescenti da applicare qualora, durante lo svolgimento del servizio, fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale.

A titolo esemplificativo potranno esser previste penali nei seguenti casi:

- distribuzione dei pasti o di parte di essi con ritardi superiori a 15 minuti;
- fornitura di derrate alimentari di qualità inferiore o comunque difforme rispetto alle caratteristiche merceologiche indicate nel capitolato e nei suoi allegati;
- rifiuto d'accesso alla struttura nei confronti degli organi incaricati della vigilanza;
- mancata conservazione dei campioni;
- mancato rispetto della procedura di rintracciabilità dei prodotti utilizzati;
- conservazione delle derrate non conforme alle normative vigenti;
- temperatura dei pasti non conforme alle normative vigenti;
- grammature dei pasti inferiori a quelle previste dalle tabelle dietetiche A.S.L. TO4, oltre i limiti di tolleranza previsti;
- somministrazione di pasti difformi dalle previsioni tipologiche dei menù A.S.L. TO4;
- accertato riciclo di prodotti non consumati in precedenza;
- mancato o carente rispetto delle norme igienico-sanitarie in ogni fase del processo produttivo: stoccaggio, manipolazione, confezionamento, somministrazione;
- mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni;
- mancato o carente rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria, pulizia e sanificazione, fornitura materiali di consumo e degli altri obblighi;
- dieta speciale per patologia preparata con tecniche o alimenti inadeguati alle prescrizioni sanitarie;
- per ogni giorno di ingiustificata interruzione del servizio, in caso di mancata prestazione del Servizio senza giustificata ragione.